

REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 136/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Valeria MISTRETTA	Consigliere
Roberto ANGIONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 26009 del registro di Segreteria, instaurato ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di PILLAI GIUSEPPE (C.F. PLLGPP73D03B354U), nato a Cagliari il 03/04/1973 e ivi residente in Via Montenero 11;

VISTO l'atto di citazione della Procura Regionale, depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data 11 settembre 2023;

VISTA la memoria di costituzione in giudizio depositata nell'interesse del convenuto in data 28 maggio 2024 e la documentazione ad essa allegata;

UDITI, nella pubblica udienza del 17 luglio 2024, il relatore Consigliere Roberto ANGIONI, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dott.ssa Elisabetta Usai e l'Avv. Valentina Sanna

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione dell'11 settembre 2023, la Procura erariale conveniva in giudizio il Sig. PILLAI GIUSEPPE per vederlo condannare al risarcimento del danno in favore del Ministero della Difesa nella misura complessivamente calcolata di **euro 3.180,90** in conseguenza di fatti di assenteismo fraudolento verificatisi tra l'8.5.2020 ed il 21.4.2021, come meglio specificato nell'atto introduttivo del giudizio.

II. Deduceva in particolare la Procura regionale che da accertamenti compiuti dal Nucleo Carabinieri Polizia Militare del Comando Militare Esercito Sardegna - tramessi dalla Procura militare della Repubblica presso il Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 129 disp. att. c.p.p. e che già avevano condotto all'apertura di parallelo procedimento penale per truffa militare continuativa e aggravata - era emerso che il convenuto, Caporal Maggiore Scelto dell'Esercito in servizio in qualità di operatore informatico presso il Reggimento Logistico della Brigata Sassari, si era più volte allontanato senza giustificazione dal luogo di servizio e in alcuni casi non si era proprio presentato per l'intera giornata lavorativa, occultando l'illecito grazie alla sua possibilità di accedere al sistema informatico SIGE.

Le plurime assenze dal servizio, come riepilogate nel libello introduttivo, erano state riscontrate incrociando i dati delle correzioni apportate manualmente al sistema dallo stesso PILLAI GIUSEPPE con l'analisi del traffico telefonico dell'utenza telefonica a lui intestata e i rilievi delle celle di asservimento del gestore agganciate dalla medesima utenza cellulare.

Considerando la retribuzione oraria del convenuto e le assenze dal servizio - calcolate in un totale di 86 ore e 8 minuti - veniva così a quantificarsi un danno patrimoniale di **euro 1.060,30** e un danno all'immagine dell'Amministrazione

quantificata a termini dell'art.1226 c.c. di **euro 2.120,60**, pari al doppio del danno patrimoniale, entrambi risarcibili ai sensi dell'art.55-quinquies e 55-quater, comma 3-quater, del d.lgs.165/2001 e, quanto al danno all'immagine, secondo i criteri indicati dalla sentenza della Corte dei conti SS.RR. n.10/QM/2003

III. Con memoria del 28 maggio 2024, a mezzo dell'Avv. Valentina Sanna, si costituiva in giudizio il Sig. PILLAI GIUSEPPE, il quale contestava per quanto di ragione l'atto di citazione, dando atto di aver già provveduto al risarcimento del danno patrimoniale. Dopo aver richiamato, senza miglior specificazione, i principi giurisprudenziali riportati nell'atto di costituzione, chiedeva – testualmente - che *“l'Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere il presente ricorso con particolare riferimento allo scorporo dall'importo di €3.180,90 della somma già pagata di €1060,30.”*

IV. All'udienza del 17 luglio 2024, il Pubblico Ministero – preso atto della documentazione allegata dal convenuto - effettuava richiamo agli atti del giudizio ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di citazione con riferimento al danno all'immagine.

La difesa del convenuto insisteva per la decurtazione degli importi già corrisposti da parte del convenuto come risultante dalla documentazione allegata in atti.

DIRITTO

1. Incontestata da parte del convenuto l'effettiva sussistenza della fattispecie illecita dell'ingiustificato allontanamento dal posto di lavoro nella sua oggettiva materialità, le deduzioni difensive del convenuto sono finalizzate all'esatta applicazione dei principi normativi ed interpretativi in punto di

danno all'immagine, oltre che allo scorporo, dal danno complessivo come quantificato dalla Procura erariale, del danno patrimoniale già a suo tempo integralmente risarcito.

L'avvenuto risarcimento del danno patrimoniale, comprovato dall'allegazione della ricevuta del bonifico bancario eseguito in data 7.9.2023, importa che il Collegio sia tenuto a pronunciarsi esclusivamente sulla sussistenza e l'ammontare del danno all'immagine, come peraltro richiesto nel corso della discussione da parte della stessa Procura regionale.

3. Occorre al riguardo anzitutto ribadire la speciale natura della disciplina dell'art.55 quinquies del D.lgs. n.165/2001, il quale - nel consentire il risarcimento del danno all'immagine anche in mancanza del previo accertamento, mediante sentenza di condanna passata in giudicato, di un reato contro la pubblica amministrazione, come previsto dalla disciplina generale di riferimento, di cui all'art.1, comma 1 sexies della legge n.20/1994 (in termini, *ex multis*, da ultimo Corte dei conti, Seconda Sezione App. n.124/2024 e Sezione Emilia Romagna n.57/2024) - dispone che in caso di assenza fraudolenta dal servizio *"...il lavoratore ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater"*.

Al contempo, la sentenza n.61/2020 del 10 aprile 2020 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo dell'art.55-quater, comma 3 quater, dello stesso d.lgs. n.165/2001 in riferimento a profili procedurali e quantificatori - ha lasciato sopravvivere l'autonoma

fattispecie di danno erariale correlata al danno all'immagine cagionato in occasione di fatti di assenza fraudolenta dal servizio, di fatto lasciando al Giudice contabile anche il compito di individuare i parametri attraverso i quali, in via equitativa, procedere alla relativa quantificazione.

Risulta, nel complesso, una scelta legislativa estremamente rigorosa che mira a sanzionare condotte illecite che minano dall'interno la funzionalità, la produttività e l'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni, gettando nello stesso tempo discredito e sfiducia sulle stesse sul versante interno ed esterno, venendo individuata una fattispecie tipizzata di danno all'immagine, che ricorre nell' *an* ogni qual volta siano comunque accertati comportamenti illeciti quali, appunto la falsa attestazione della presenza in servizio, sostanziandosi la lesione de quo *“in qualsiasi conseguenza pregiudizievole che, secondo il criterio dell' id quod plerumque accidit, leda l'immagine e l'autorevolezza della p.a.”* (Corte dei conti, Seconda Sez. App. n.124/2024).

In totale adesione a tale indirizzo questa stessa Sezione ha anche recentemente ribadito che *“Relativamente all'aspetto dell' “an” di una grave lesione all'immagine ed al prestigio del predetto Dicastero, la Sezione condivide pienamente, infatti, le argomentazioni dedotte dalla Procura Regionale, che si è appellata ai noti criteri oggettivi, soggettivi e sociali elaborati dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte dei Conti, ponendo l'accento sulla condotta assolutamente censurabile e fraudolenta del convenuto che è venuto meno intenzionalmente ai propri doveri deontologici e professionali; sul presupposto che il danno all'immagine appartiene, alla luce dell'approdo della Decisione delle Sezioni Riunite nr. 10/QM/2003, alla categoria concettuale del danno evento, con il corollario che, ove*

comprovato, ottiene protezione automatica dall'ordinamento, di per sé, a prescindere dalle spese sostenute dall'Ente danneggiato, e comunque, anche se siffatto danno esistenziale venisse configurato quale danno conseguenza, la sussistenza degli effetti pregiudizievoli sull'Amministrazione può essere dimostrata, in base all'attuale orientamento della Suprema Corte (Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza nr. 6572 del 2006, Cassazione, III Sezione Civile, Sentenza nr. 13546 del 2006), a mezzo di presunzioni..." (Corte dei conti, Sez. Sardegna n.46/2024).

4. Venendo all'esame della fattispecie oggi in esame, alla luce dei criteri sopra riportati il Collegio ritiene di dover valutare la particolare sofisticatezza dell'azione posta in essere dal convenuto, il quale ha sfruttato la propria posizione di esperto informatico, ed in particolare la sua possibilità di accedere per ragioni di servizio al sistema SIGE, per occultare fraudolentemente la sua assenza dal servizio, facendo risultare, contrariamente al vero, la sua presenza sul posto di lavoro.

Con tale comportamento, non solo è venuto meno al rispetto dei propri obblighi lavorativi, primo fra tutti quello della fedeltà alla propria Amministrazione, in un settore, quello militare, in cui tale valore assurge a principio guida della funzione espletata, ma ha anzi chiaramente dimostrato il suo totale disinteresse per le regole che disciplinano il rapporto di lavoro, mantenendo le proprie condotte illecite, per di più, in un arco temporale non certo trascurabile di circa un anno, così rendendosi autore di una violazione idonea a proiettare nel resto della platea dei dipendenti pubblici e nella collettività amministrata una percezione profondamente negativa della categoria di appartenenza.

Ed infatti, pur in assenza della prova di una rilevante propalazione all'esterno, la già sottolineata natura peculiare dell'Amministrazione di appartenenza - che risponde a principi se possibile ancor più stringenti di rispetto delle regole e dei regolamenti interni - ha reso certamente rilevante il profilo della diffusione della notizia all'interno dell'ambiente militare, in modo da determinare un grave *vulnus* all'immagine dell'efficienza organizzativa del Reparto di appartenenza e più in genere dell'intero Esercito.

Con particolare riguardo al profilo del *clamor fori*, come correttamente considerato nel libello introduttivo del giudizio, pacifica giurisprudenza contabile ha al proposito condivisibilmente affermato (Corte dei conti, Seconda Sez. App. n.127/2024) che *“la lesione dell'immagine della p.a., determinata dalla dolosa violazione degli obblighi di correttezza e di fedeltà posta in essere mediante comportamenti illeciti aventi rilievo penale, può verificarsi anche senza alcuna eco mediatica dei medesimi (ex multis, Sez. II app. n. 250/2019, n.178/2020, n. 183/2020, n.290/2020, n. 181/2019, n. 563/2018, n. 271/2017; Sez. I app. n. 376/2023, n.490/2021, n.283/2023). Ciò in quanto, “il clamore e la risonanza non integrano la lesione ma ne indicano la dimensione” dal momento che essa può sostanziarsi “sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca” (Sez.riun.10/2003/QM cit)”*.

5. Alla stregua dei criteri che precedono, rimanendo indubbia e non contestata

anche la natura dolosa dell'illecito che impedisce l'applicabilità del potere riduttivo, il Collegio concorda con le valutazioni della Procura erariale la quale, pur nell'assenza di un riferimento diretto ha prospettato l'applicazione in via equitativa del criterio del *duplum*, previsto dalla normativa di cui all'art.1, comma 1 sexies della legge n.20/1994, quale parametro operante in via di riferimento generale per la quantificazione del danno all'immagine nel caso di reati commessi a danno della Pubblica Amministrazione.

6. Conclusivamente, in accoglimento della domanda formulata dalla Procura erariale, il convenuto viene condannato al risarcimento del danno in favore del Ministero della Difesa nella misura di **euro 2.120,60**, oltre interessi legali calcolati dalla data della pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del Codice della giustizia contabile, seguono la soccombenza del convenuto e vanno liquidate come al dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando:

- condanna PILLAI GIUSEPPE al pagamento, a favore del pubblico erario dell'importo complessivo di **euro 2.120,60** in favore Ministero della Difesa, oltre interessi legali, da calcolarsi nel modo e con la decorrenza precisati in motivazione;

- condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese processuali, in favore dello Stato, che si liquidano in euro **198,27** (diconsi euro centonovantotto/27).

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 17 luglio 2024.

L'ESTENSORE

Roberto Angioni

firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Donata Cabras

firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 22/07/2024

Il Dirigente

Paolo Carrus

firmato digitalmente